



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Caterina Condò	Presidente
Dott. Umberto Castagnini	Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale	Giudice Relatore

nella causa iscritta a n. r.g.1983 /2022

PROMOSSA DA:

XXXXXXXX, con l'avv. NANNETTI LUCILLA;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO- COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE;

RESISTENTE

all'esito della camera di consiglio del 09.03.2022ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex artt. 35 bis d.lgs. 25/2008 e 737 c.p.c.

OLEH MALISHEVSKYI, con ricorso depositato il 21 febbraio 2022, ha impugnato la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, datata 26 gennaio 2022 ed a lui notificata in data 04 febbraio 2022, con cui è stata respinta la sua domanda di protezione internazionale. Con tale domanda giudiziale contestualmente il ricorrente proposto richiama di sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta decisione.

Al riguardo occorre sin da subito premettere che vista da data di deposito del ricorso (21 febbraio 2022) alla presente istanza di sospensiva si applicano le modifiche in rito apportate dal c.d. D.L. “Lamorgese” (D.L. n. 130\2020 del 22.10.2020) che ha previsto la competenza collegiale anche su tali istanze (cfr. art. 2 lett. F n.3 che modifica il comma 4 dell’art. 35 bis D.l.vo 25\2008 richiedendo che alla decisione sulla richiesta di sospensiva dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato si decida con decreto motivato adottato ai sensi dell’art. 3, comma 4 bis del D.L. 13\2017).

Ciò premesso occorre osservare che la presente controversia ricade in una delle ipotesi in cui è espressamente escluso l’effetto sospensivo automatico dell’impugnativa giurisdizionale *ex art. 35 bis c. 3 D.l.vo 25\2008*, poiché la decisione impugnata è stata adottata a seguito di procedura “*accelerata*” data la provenienza del ricorrente da un “*Paese Sicuro*” (Ucraina). Infatti, la domanda di OLEH MALISHEVSKYI è stata respinta dalla Commissione ai sensi della lettera c) del suddetto comma 3 D.l.vo citato cioè *‘per manifesta infondatezza ex art. 28 ter D.L.vo 25\2008*.

Sicchè non essendovi l’effetto sospensivo automatico occorre verificare se sussistano “*gravi e circostanziate ragioni*” di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento *ex art. 35 bis comma 4 D.l.vo cit.*

Orbene, ai fini della concessione dell’istanza sospensiva in ricorso si legge che la situazione dell’Ucraina “*è andata notoriamente aggravandosi, così come riportato in tutte le cronache nazionali e internazionali, con importanti conseguenze sui diritti umani*). *La situazione attuale rileva poi profili di così alta pericolosità da aver portato molti Paesi, tra cui la stessa Italia a chiedere ai cittadini e alle autorità ivi residenti di lasciare l’Ucraina dove anche la popolazione civile si sta preparando, con addestramenti mirati , a fronteggiare un’eventuale invasione che fonti americane danno ormai per certa*”.

Ciò premesso occorre osservare che l’Ucraina rientra – ad oggi- nell’elenco dei Paesi Sicuri di cui al Decreto Interministeriale (DMAE) 12027606 del 4 ottobre 2019, ma “*l’inserimento del Paese nel predetto elenco non preclude la possibilità per il ricorrente di dedurre la propria provenienza da una specifica area del Paese stesso interessata a fenomeni di violenza e insicurezza generalizzata che, ancorché territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, né*

esclude il dovere del giudice, in presenza di detta allegazione, di procedere all'accertamento in concreto sulla pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 18 novembre 2019, n. 29914).

Ebbene, la situazione in cui versa l'Ucraina si è notevolmente aggravata nei pochi giorni successivi al deposito del ricorso. Come riportato dalle principali testate giornalistiche internazionali nella notte tra il 23 ed il 24 febbraio 2022 la Russia ha invaso il territorio ucraino dando origine ad un conflitto armato e causando numerosi morti anche tra i civili (v. [War in Ukraine - The New York Times \(nytimes.com\)](#); [Ucraina Russia, le notizie di giovedì 24 febbraio: la guerra è iniziata. I russi alle porte di Kiev- Corriere.it](#); [EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le président Zelensky regrette que Kiev soit «laissée seule» face à l'armée russe \(lefigaro.fr\)](#); [Ucraina: madre e 2 figli uccisi a Irpin, il momento dell'esplosione - Mondo - ANSA.it](#))

Non solo, occorre anche evidenziare che attualmente vi è sul territorio ucraino una situazione di violenza indiscriminata che pone a serio rischio l'incolumità della popolazione civile (v. [Kiev, raid russo distrugge ospedale pediatrico a Mariupol - Mondo - ANSA](#) [Ukraine: Mariupol running out of food and water, says Red Cross - BBC News](#) [Ukraine war: Three dead as maternity hospital hit by Russian air strike - BBC News](#)).

Devono quindi ritenersi sussistenti, allo stato degli atti, dato che non sono state rilevate cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale in sede amministrativa, “*gravi e circostanziate ragioni*” di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento adottato dalla Commissione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- 1) ACCOGLIE, per le motivazioni espresse in parte narrativa, l'istanza di sospensione proposta da XXXXXXXXX contro la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, datata 26 gennaio 2022 ed a lui notificata in data 04 febbraio 2022, con cui è stata respinta la sua domanda di protezione internazionale;
- 2) DISPONE che il presente decreto venga notificato a cura della Cancelleria unitamente al ricorso introduttivo contenente l'istanza sospensiva al Ministero

dell'Interno;

- 3) ASSEGNA alle parti termine di cinque giorni dalla notifica del presente decreto per il deposito di eventuali note difensive, nonché ulteriore termine di successivi giorni cinque per l'eventuale deposito di note di replica;
- 4) RISERVA a separato decreto la fissazione dell'udienza ex art 35 bis comma 10 D.L.vo 25\2008

SI COMUNICHI ALLE PARTI ED AL PM

Firenze, così deciso alla camera di consiglio del 09.03.2022.

Il Relatore

Dott. Massimiliano Sturiale

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Condò